

*Allegato "A" all'Atto 8/03/2019*

*Rep. 88397 Racc.27.633*

**STATUTO**

**SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO**

**CONTROLLO E BENESSERE**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "CONTROLLO E BENESSERE - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" in sigla "CEB MUTUA" (indicata più semplicemente di seguito come "CEB" ovvero "Società di Mutuo Soccorso").

La "CEB" si costituisce sotto forma di associazione ed aspira ad acquisire personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 e successive modifiche, che ne regola anche il funzionamento. Come tale la "CEB" si qualifica quale ente non commerciale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Art. 2 - Sede**

1. La sede della società è fissata nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato o anche all'estero.

**Art. 3 - Durata**

La CEB ha durata illimitata.

**TITOLO II**

**SCOPO E OGGETTO**

**Art. 4 - Scopo e Oggetto**

4.1 La "CEB", in quanto Società di Mutuo Soccorso con scopo mutualistico, non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata e nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge, anche in virtù del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 2012, persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà ed opera a favore dei propri soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa onde condividere con i medesimi i benefici della mutualità associativa.

4.2 La "CEB" si propone di:

a) promuovere e gestire - sia direttamente che indirettamente - un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'art

9, comma 3, lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, sia in forma diretta che indiretta, in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla Mutuo Soccorso, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscono sulla base di convenzioni poste da CEB con altri Enti, Mutue, Società pubbliche e private, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;

b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) attribuire trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

e) facilitare la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche attraverso la costituzione ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidità e morte;

f) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

g) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

h) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di Sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato;

i) promuovere attività meritorie nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutualistica; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari;

l) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della CEB.

4.3 La CEB potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale.

Le attività previste dalle lettere a), b) e c) possono essere svolte anche attraverso la gestione ovvero la

costituzione e gestione di fondi sanitari integrativi, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni o anche mediante convenzioni.

4.4 Nell'ambito di quanto sopra indicato essa può, quindi, svolgere attività previdenziale e assistenziale, nonché attività di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, sia a mezzo di autogestione, che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti istituzionali, nonché istituzioni internazionali e di Paesi esteri.

4.5 La "CEB" può attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

4.6 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la CEB potrà, allo scopo di realizzare i propri fini mutualistici:

- 1) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- 2) stipulare accordi e convenzioni con tutte le strutture e compagnie erogatrici dei servizi oggetto dello scopo mutualistico;
- 3) promuovere servizi sanitari e socio assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;
- 4) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;
- 5) promuovere servizi di trasporto sanitario di urgenza e più in generale di persone malate non in grado di deambulare e di persone bisognose di cure mediche, anche tramite ambulanze;
- 6) offrire tutta l'assistenza sanitaria e amministrativa necessaria in caso di gravi incidenti sia domestici che automobilistici;
- 7) stipulare accordi, convenzioni e contratti con imprese del settore assicurativo finanziario e previdenziale, pubblico e privato onde offrire ai soci le migliori condizioni possibili;
- 8) promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) promuovere la costituzione di Case di Cura e di Assistenza in forma mutualistica;

10) partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;

11) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale;

12) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale della Mutuo Soccorso;

13) Sempre la "CEB" potrà stipulare contratti di servizi e collaborazioni per tutte le attività sopra descritte e ogni altra attività necessaria agli scopi della Mutua con società esterne;

14) Per l'adempimento dei propri fini la CEB potrà avvalersi della "FONDAZIONE PER LA TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA" con possibilità di delega delle attività gestionale, organizzativa, di sviluppo e di indirizzo alla detta Fondazione;

15) La fondazione di cui al precedente punto potrà essere autorizzata a provvedere allo svolgimento di tali compiti, anche per il tramite di una Società di servizi, anche appositamente costituita e finalizzata alla erogazione di servizi in attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione stessa e specificatamente incaricata di svolgere le attività in favore della Società di Mutuo Soccorso, al fine di garantire la migliore efficienza nell'erogazione del servizio.

16) Per la realizzazione delle singole attività indicate e per l'attribuzione dei sussidi e l'offerta delle prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere approvati uno o più regolamenti interni.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 5 - Soci**

La "CEB", quale società di mutuo soccorso è aperta alla partecipazione di tutti coloro che hanno interesse a fare proprio lo scopo mutualistico della stessa.

I soci si articolano in diverse categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti ed obblighi.

Il loro numero è illimitato e la loro qualifica di socio decade automaticamente in caso di decesso, esclusione, decadenza, e mancato pagamento della quota associativa- ove dovuta - determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

##### **Art. 6 - Categorie Soci**

I soci si distinguono nelle seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Promotori Mutualistici;

- d) Soci Convenzionati;
- d) Soci Partecipanti Persone Giuridiche o Enti
- e) Soci Beneficiari
- f) Soci Fruitori;
- g) Soci Acquisiti;
- l) Soci sovventori.

#### **Art 7 - Soci Fondatori**

I soci fondatori sono coloro che hanno costituito la mutua contribuendo alla formazione del fondo di dotazione iniziale. La qualità di socio fondatore consente di nominare in fase costitutiva i componenti del Consiglio di Amministrazione della Mutua, nonché di partecipare attivamente alla vita associativa in fase costitutiva fermo restando l'obbligo morale dei soci fondatori di contribuire alle iniziative e scopi mutualistici anche dopo la fase costituiva iniziale.

I soci fondatori hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

#### **Art 8 - Soci Ordinari**

Sono soci ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per se o per i propri familiari.

L'ammissione a socio ordinario è condizionata al versamento della quota associativa e del contributo associativo di base, nonché - qualora intenda aderire anche ad uno dei sussidi sanitari messi a disposizione- del contributo aggiuntivo relativo al sussidio scelto.

L'ammissione dell'aspirante socio ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci ordinari partecipano a tutte le attività della CeB e hanno diritto a tutti i sussidi ed a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo.

Solo i soci ordinari che sono in regola con il versamento della quota associativa, ed abbiamo provveduto al versamento - da almeno sei mesi del contributo associativo di base e del contributo relativo al sussidio sanitario, hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

#### **Art. 9 - Soci Promotori Mutualistici**

Per la massima divulgazione possibile degli scopi e dell'attività mutualistica, la CeB può avvalersi di promotori mutualistici appositamente nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La "CEB" accetterà i soci promotori mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi disciplinari inerenti le

regole mutualistiche e le modalità di proselitismo, unite a possibili forme di rimborso spese amministrative gestionali, ferma restando l'esclusione di ogni compenso.

I soci promotori possono essere persone fisiche o persone giuridiche.

L'ammissione a socio promotore mutualistico persona fisica, è subordinata alla corresponsione del contributo relativo al Sussidio Sanitario prescelto da effettuare con cadenza annuale.

I soci promotori mutualistici non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali; essi non possono richiedere di iscriversi quale socio ordinario della CeB - ricorrendone i presupposti - se non dopo che siano decorsi due anni dalla cancellazione dal libro dei soci promotori.

Lo svolgimento delle attività dei promotori mutualistici e le loro spettanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione, che potrà altresì individuare dei responsabili territoriali che svolgano attività di coordinamento in ambiti geografici loro assegnati e definiti.

#### **Art. 10 - Soci Convenzionati**

Sono soci convenzionati:

- a) i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della Repubblica Italiana o in essa residenti iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi aziendali, sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Società di Mutuo Soccorso, per conto dei lavoratori medesimi, la costituzione e/o la gestione di fondi sanitari integrativi;
- b) le persone fisiche iscritte collettivamente tramite altre Società di Mutuo Soccorso di cui siano membri, a condizione che siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società in conformità al presente statuto. I rapporti mutualistici con i soci convenzionati, che si realizzino in via mediata e limitatamente ai fondi sanitari integrativi, sono disciplinati da un apposito regolamento. I soci convenzionati non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

#### **Art. 11- Soci Partecipanti Persone Giuridiche o Enti**

I soci partecipanti sono le persone giuridiche o enti che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per se stessi e per tutti i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi, secondo le modalità e i tempi oggetto di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'ammissione a socio partecipante è subordinata al versamento della quota associativa per sé e per i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o

categorie di essi. È ammessa, altresì, la nomina a socio partecipante di altre Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Ogni socio partecipante persona giuridica ha diritto ad un voto nelle assemblee e può essere eletto a cariche sociali.

#### **Art. 12 - Soci Beneficiari**

Sono considerati soci beneficiari tutte le persone fisiche dipendenti, associate, iscritte, clienti del socio partecipante e di cui all' articolo precedente. La qualifica di socio beneficiario viene acquisita automaticamente (per sé e per i familiari beneficiari delle prestazioni, ove previsto dal sussidio), al momento dell'ammissione da parte della Società, Associazione, Azienda, Enti di cui fanno parte, a socio partecipante (ed anche a seguito di convenzioni sottoscritte, definite in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che integrativi e aziendali degli stessi), senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva, fatto sempre salvo il regolare pagamento da parte del socio partecipante persona giuridica o ente .

I soci beneficiari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art 13 - Soci Fruitori**

Soci fruitori sono tutte le persone fisiche che provvedono al pagamento del solo contributo inerente il sussidio sanitario integrativo.

I soci fruitori possono farne richiesta per sé stessi e/o per il proprio nucleo familiare.

Il socio fruitore non ha diritto al voto, non può essere eletto alle cariche sociali, ma ha diritto ai sussidi ed alle prestazioni e assistenze mutualistiche indicate nelle convenzioni a lui accessibili, anche in funzione del sussidio prescelto.

#### **Art. 14 -Soci Acquisiti**

Possono diventare soci acquisiti i Fondi Sanitari Integrativi, le Società di Mutuo Soccorso e le Casse di Assistenza Sanitaria, qualora facciano parte della medesima Associazione Nazionale di categoria di cui è partecipe anche la "CEB" ed i quali abbiano affidato ad essa l'erogazione e/o la gestione (in tutto o in parte) dei servizi previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa erogati dal socio acquisito medesimo in favore dei suoi Iscritti nell'esercizio della propria attività sociale.

La qualifica di socio acquisito è subordinata alla conclusione di specifico accordo deliberato dal Consiglio di

Amministrazione della Società.

I soci acquisiti non hanno diritto di voto, non possono partecipare alla composizione degli organi sociali e non sono tenuti al versamento di una quota associativa, ma unicamente al versamento dei contributi sanitari previsti nei singoli sussidi sottoscritti dell'accordo di cui sopra.

#### **Art. 15 - Soci Sovventori**

Sono soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sovventori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

Essi non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alla composizione degli organi sociali tramite un numero di rappresentanti della categoria pari, al massimo, ad un terzo (1/3) dei soci ordinari iscritti.

#### **Art. 16 - Obblighi dei soci**

I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo statuto di CEB, il Regolamento Applicativo ed ogni altro regolamento interno o disposizione della Società di Mutuo Soccorso finalizzata al corretto svolgimento delle attività sociali e dalla tutela degli interessi di tutti i soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti, ove previsto e così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza.

#### **Art. 17 - Recesso**

Il socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla "CEB".

Esso deve farne richiesta scritta indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione della "CEB".

Qualora invece il socio abbia sottoscritto uno dei sussidi sanitari della "CEB", il recesso dalla qualifica di socio dovrà essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del sussidio sanitario sottoscritto dal medesimo ed in tal caso il recesso avrà effetto dalla data di scadenza annuale avanti indicata.

Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.

#### **Art. 18 - Esclusione del Socio**

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione

del socio, nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi o sussidi;
- c) comportamenti del socio dannosi in genere per la "CEB" e il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della "CEB".

Il socio escluso dalla "CEB" non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali. Fatta eccezione per il socio moroso (e di cui all'Art. 19), il socio così escluso non potrà successivamente rientrare a far parte della "CEB".

#### **Art. 19 - Decadenza del Socio Moroso**

Il socio moroso nel pagamento di qualsivoglia contributo o quota dovuta, decade automaticamente dalla qualifica di socio e perde ogni diritto precedentemente acquisito nei confronti di CEB.

Egli potrà comunque rientrare a far parte della Società di Mutuo Soccorso, per una sola volta e soltanto come nuovo socio - e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della "CEB" - osservando tutte le disposizioni dello statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI SOCIALI E LORO POTERI**

#### **Art. 20 - Organi**

Gli organi di "CEB" sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio dei Sindaci.

#### **ART. 20 BIS INTERVENTO DEGLI ORGANI SOCIALI NELLE ASSEMBLEE**

I componenti degli organi sociali diversi dai soci potranno intervenire in assemblea sia ordinaria che straordinaria, da un luogo diverso da quello in cui è fisicamente convocata l'assemblea medesima a mezzo collegamento audio e/o video a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al soggetto che presiede l'Assemblea: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il soggetto Presidente dell'Assemblea e quello verbalizzante;

- sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia reso possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Con le modalità suddette, i membri degli organi sociali potranno intervenire alle riunioni del proprio organo di appartenenza.

#### **Art. 21 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, Ordinari e/o dai loro delegati, unitamente a tutte le altre categorie di soci aventi diritto di partecipazione secondo le regole del presente statuto, purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e quote associative, nonché titolari di un sussidio ed iscritti nel relativo libro soci da almeno sei mesi.

Ogni socio, avente diritto di voto, può farsi rappresentare da un altro socio, della medesima categoria, munito di delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa che redige processo verbale delle riunioni assembleari.

#### **Art. 22 - Assemblea ordinaria e straordinaria**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria di:

a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario, la relazione del Consiglio e quella dei Sindaci, ove presenti;

b) eleggere il Presidente;

c) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente e determinare i relativi compensi;

d) ratificare il Regolamento Applicativo dello Statuto dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea straordinaria di:

f) modificare lo Statuto;

g) procedere alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura;

h) procedere allo scioglimento della Società di Mutuo Soccorso, nominando i liquidatori;

i) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale.

#### **Art. 23 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, dal Consiglio Amministrazione entro 6 (sei) mesi

dalla chiusura dell'esercizio e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci, ove presenti o un quinto dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi almeno 15 (quindici) giorni prima nei locali della sede sociale di "CEB", e devono essere inviati al domicilio dei Soci che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'assemblea, ovvero via email o pec, sempre secondo le indicazioni date dal socio al momento della sua iscrizione, ovvero mediante qualsiasi altro mezzo che possa dare certezza della ricezione di quanto comunicato e sempre che sia stato indicato per tale scopo dall'associato al momento dell'ammissione ovvero successivamente.

Al fine della comunicazione dell'avviso di convocazione, può comunque essere utilizzata in alternativa, anche l'area internet a ciò appositamente riservata sul sito ufficiale dell'associazione, a disposizione di tutti i soci, attraverso l'inserimento nella stessa dell'avviso di convocazione anzidetto. Il luogo di convocazione, da indicarsi nell'avviso, può essere qualunque luogo, purché in Italia.

In base alle esigenze, da riportarsi nella convocazione si potrà stabilire che per poter partecipare all'Assemblea ogni socio dovrà richiedere apposita scheda di presenza almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea, la quale potrà essere rilasciata nelle modalità che la "CEB" riterrà opportuna sempre che, suddetta modalità, sia accettata dal socio.

Qualsiasi proposta dei soci, da portare in assemblea, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione almeno 120 giorni prima.

La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

- a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

**Art. 24 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.**

Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di

almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Quando la prima riunione vada deserta, l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni sono sempre palesi e l'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza relativa dei voti presenti e rappresentati, salvo le delibere sullo scioglimento anticipato della società, ove il quorum deliberativo richiesto è rappresentato dal voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. All'inizio di ogni assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, da uno a tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

#### **Art. 25 - Elezioni delle cariche sociali**

Tutti i soci aventi diritto ai sensi del presente statuto, purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi e quote associative previste e risultino iscritti nel libro soci della Società di Mutuo Soccorso da almeno 6 (sei) mesi, possono essere eletti alle cariche sociali, salvo la fase iniziale, ove i componenti sono designati dai soci fondatori.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) i dipendenti della Società di Mutuo Soccorso;
- b) i locatari di immobili di proprietà della Società di Mutuo Soccorso;
- c) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti, compresi i soci promotori e chiunque abbia finalità contrarie a quelle della Società;
- d) tutte le altre categorie di soci previste dal presente statuto.

La elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si avrà con voto palese sui nomi che la commissione elettorale proporrà all'assemblea.

#### **Art. 26 - Categorie dei Soci e loro compiti**

Come indicato al precedente art. 5, i soci di CeB sono suddivisi in diverse categorie. A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le diverse categorie di soci possono fare riferimento ciascuna ad un Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione.

La categoria ha come compito principale quello di curare gli interessi degli appartenenti, elaborando anche piani particolari di prestazioni o sussidi, prevedendo per i propri componenti anche specifici obblighi e diritti.

#### **Art. 27 - Sezioni soci**

A fronte di una possibile diffusione della base sociale in Italia ed in Europa e a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, i soci possono, altresì, essere raggruppati in sezioni regionali e/o territoriali locali o nazionali o di categoria, che costituiscono unità organiche del corpo sociale.

Le Sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Ciascuna sezione comprende tutti i soci della medesima categoria o i soci residenti nella corrispondente regione o diversa estensione territoriale, purché in numero non inferiore a quanto determinato nel Regolamento applicativo facenti capo per il proprio funzionamento ad un singolo Consigliere Delegato che la rappresenta davanti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Delegato della Sezione Soci è coadiuvato da un Consiglio di Sezione dei soci, i cui membri sono eletti dall'Assemblea della corrispondente Sezione Soci.

Il numero dei componenti di tale Consiglio di Sezione verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione per ogni singola Sezione Soci, tenuto conto dello stato organizzativo della Società di Mutuo Soccorso nelle varie realtà locali.

Se i Soci di una sezione si riducono ad un numero inferiore a quello determinato nel Regolamento Applicativo, la Sezione Soci verrà sciolta e i Soci rimanenti entreranno a far parte della Sezione Soci territorialmente più vicina ove presente.

#### **Art. 28 - Assemblee Separate**

L'Assemblea Separata delle Sezioni Soci territoriale o di categoria può essere convocata per la trattazione delle materie di loro specifico interesse e per esprimere pareri o fare proposte al Consiglio d'Amministrazione relativamente all'attività mutualistica svolta o da svolgere a favore della medesima Sezione Soci. In tal caso, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Consigliere Delegato per la Sezione Soci in accordo con il Consiglio di Amministrazione e la convocazione viene fatta con avviso trasmesso ai Soci della Sezione soci dal Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee Separate delle Sezioni Soci possono altresì essere convocate per l'elezione dei propri delegati all'Assemblea generale.

In tale caso l'ordine del giorno è il medesimo di tale Assemblea e i delegati rappresenteranno nell'Assemblea

generale, per ogni deliberazione assunta, la volontà dei soci favorevoli e contrari nell'esatta misura che si sarà determinata nell'Assemblea separata che rappresentano.

Hanno diritto di assistere all'Assemblea e di partecipare alle sue discussioni anche i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione non appartenenti alla sezione soci.

#### **Art. 29 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 11 (undici) consiglieri. Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati nel Regolamento Applicativo, ove esistente ed in ogni caso si applicano ad esso gli artt. 2390 e 2391 del codice civile. La prima designazione dei componenti del Cda e suo presidente, è fatta dai soci fondatori.

I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni, salvo diversamente stabilito nella nomina e sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore della CeB.

Ove previsto partecipa altresì il Direttore generale, le cui funzioni verranno disciplinate in apposito Regolamento Applicativo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, ovvero qualsiasi mezzo che ne comprovi la ricezione, da spedire almeno 10 giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 3 giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato presso la sede sociale ovvero in luogo diverso.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni avvengono a voto palese o a scrutinio segreto quando viene richiesto da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto idoneo processo verbale, sottoscritto da tutti i presenti.

#### **Art. 30 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società di Mutuo Soccorso ad eccezione di

quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) deliberare sulle richieste di ammissione dei soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;
- b) fissare i contributi e quote associative, annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- e) redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fissato al 31 dicembre, da presentare all'approvazione dell'assemblea;
- f) stabilire la destinazione del fondo sociale;
- g) redigere ed approvare i sussidi sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche annualmente e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;
- h) redigere il Regolamento Applicativo dello Statuto ed ogni altro Regolamento Interno;
- i) concludere accordi con Casse, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- j) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati alla erogazione, in favore dei loro stessi Associati, dei sussidi e dei servizi socio-assistenziali previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse;
- k) deliberare la partecipazione della Società di Mutuo Soccorso a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- l) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- m) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- n) nominare i Delegati delle sezioni soci, determinando i corrispondenti doveri e stabilendo i compensi;
- o) assumere e licenziare il personale;
- p) determinare i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi;
- q) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
- r) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;

s) nominare un eventuale Direttore Generale e istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche;

t) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria;

u) deliberare sull'acquisizione della qualità di socio e sulle loro attività e competenze;

v) delegare le attività della Società di Mutuo Soccorso ad una società esterna.

#### **Art. 31 - Il Presidente**

Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze e dura in carica 5 (cinque) anni.

Al Presidente spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, la rappresentanza legale della CeB di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale e gli adempimenti bancari, postali e necessari per gli adempimenti della Società, tra i quali altresì stipulare mutui.

Il Vice Presidente potrà essere delegato agli stessi adempimenti dal Presidente.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la "CEB" davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente, previa delega.

In sede di riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, subentrerà l'Amministratore Delegato o il Consigliere più anziano in carica. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della "CEB".

#### **Art. 32 - Nomina del Direttore Generale**

Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione della Società di Mutuo Soccorso, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, di comprovata e pluriennale esperienza nel settore assicurativo.

In particolar modo nel ramo malattia e nell'assistenza sanitaria integrativa, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione, a seconda della complessità di tale organo potrà essere redatto un Regolamento Applicativo in merito alle sue funzioni, attività e responsabilità. Potrà altresì esprimere la sua valutazione, ove richiesto, in merito al reclamo presentato da un socio escluso, potendo altresì essere supportato dal Collegio sindacale in tale decisione.

Il direttore generale dura in carica 5 (cinque) anni.

**Art. 33 - Organo di Controllo**

Qualora sussista l'obbligo di legge o i soci decidano di avvalersi di un organo di controllo, questa funzione di controllo sarà esercitata da un revisore unico o da un Collegio di Revisori dei Conti.

L'assemblea ordinaria dei soci nomina un Collegio dei revisori, composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti al registro dei Revisori contabili.

I Revisori restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Società.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Società, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Società o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.

I Revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Società.

Il Collegio dei Revisori può essere sostituito anche da un Revisore unico purchè iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

**Art. 34 - Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, quale organo endo societario, ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il

socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o del regolamento e/o delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro diecimila e in materia di esclusione da socio.

Il ricorso al Collegio dei probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale o, se privo di giurisdizione, al Tribunale esclusivamente competente di cui all'articolo 32.

Il ricorso al Collegio dei probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Tribunale esclusivamente competente. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall'insorgere della controversia rappresentata dalla prima lettera della società che nega un sussidio o contesta una tesi del socio.

Il Collegio dei probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre esercizi e può essere riletto per solo un altro mandato. Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti anche tra persone che possono essere estranee alla società senza altre cariche nazionali e regionali, prevalentemente esperti nel settore giuridico.

Il Collegio dei probiviri e il suo presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del Collegio dei probiviri si terranno presso la sede sociale.

#### **Art. 35 - Clausole compromissorie e di conciliazione**

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i Soci e la Società di Mutuo Soccorso, fra i Soci medesimi, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi e i Soci, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Statuto, tutti i Soci, gli Amministratori e la Società di Mutuo Soccorso in generale, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario per le materie di cui al D. Lgs. n. 5/2003, assumono l'obbligo di esprimere un tentativo di conciliazione alla presenza di un conciliatore professionista, individuato fin d'ora nella persona del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il procedimento di conciliazione sarà irrituale e farà riferimento ai principi che regolano lo stesso procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003, art. 40 commi 1, 2, 3 e 8 e norme collegate.

Esperito detto tentativo di conciliazione, sarà possibile per le parti attivare una procedura arbitrale con tre arbitri e con deroga delle competenze dell'autorità giudiziaria, scegliendo i rispettivi arbitri tra i componenti del Collegio dei probiviri.

La presente convenzione di arbitrato non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale di Roma.

#### **Art. 36 - Regolamento Applicativo**

Le norme operative ed attuative del presente Statuto saranno disciplinate nel Regolamento Applicativo dello Statuto, il quale sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci. In particolare il Regolamento Applicativo disciplinerà:

- a) i requisiti specifici per l'ammissione alle diverse categorie di Soci;
- b) le quote associative ed i contributi associativi di base;
- c) le norme relative alla ammissione, durata, esclusione, recesso dei Soci;
- d) le eventuali modalità di costituzione delle Sezioni Soci;
- e) le norme relative alla definizione dei ruoli di Direttore generale e Collegio dei Sindaci;
- f) qualunque altra norma operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO**

#### **Art. 37 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della "CEB" è costituito da beni mobili ed immobili, quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Società di Mutuo Soccorso.

Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e dei vari fondi del sodalizio e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario;

c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie,

di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;

d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto, Inclusa la destinazione a fondazioni dalle finalità affini ovvero similari.

**Art. 38 - Lasciti e donazioni a destinazione vincolata**

I lasciti e le donazioni che la "CEB" dovesse conseguire per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali fondi destinati e le rendite da esso derivanti dovranno essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

**Art. 39 - Quote Sociali e Contributi Associativi**

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota di ammissione, annuale e dei contributi associativi annuali, pertinenti alla propria categoria di appartenenza, siano essi di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi che verranno fissati dal Consiglio Di Amministrazione della CeB.

Tutti i soci sono altresì tenuti al pagamento della quota inerente il proprio sussidio sanitario integrativo.

Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità delle stesse.

**Art. 40 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla eventuale relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Società di Mutuo Soccorso non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 41 - Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della società, validamente convocata e con le maggioranze stabilite nel presente Statuto, delibererà col voto favorevole dei quattro quinti (3/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori anche non soci. In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre associazioni, fondazioni o società con finalità analoghe, ad altre Società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato, ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, salvo destinazione di imposta di legge.

**Art. 42 - Clausola finale**

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, degli enti non commerciali e delle associazioni in genere.

Senigallia, 8 MARZO 2019

F.TO: MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI  
FEDERICO BIONDI NOTAIO S.S.